

Prot. n° 5531/p/ep

Roma, 3 luglio 2012

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Lettera circolare n. 18/2012

Oggetto: trasmissione lettera Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Si trasmette in allegato copia della lettera del 2 luglio 2012 inviata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito all'obbligo di richiesta d'ufficio del Durc da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Mauro Miracapillo


Allegato 1



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 02/07/2012
Prot. 37 / 0012064 / MA007.A001

**ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE
INFORTUNI SUL LAVORO**

Direzione Centrale Rischi
c.a. ing. Ester Rotoli
e.rotoli@mail.it

**ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA
SOCIALE**

Direzione Centrale Entrate
c.a. dott. Antonello Crudo
dc_entrato@postacert.inps.gov.it

**MINISTERO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE**

Dipartimento della Funzione Pubblica
c.a. dott.ssa Giulia Ferrari
giulia.ferrari@giustizia-amministrativa.it
c.a. dott.ssa Silvia Paparo
s.paparo@funzionepubblica.it

**AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

c.a. avv. Giuseppe Busia
g.busia@avcp.it

**COMMISSIONE NAZIONALE
PARITETICA DELLE CASSE EDILI**

c.a. dott. Mauro Miracapillo
direzione@cnce.it

Oggetto: DURC – obbligo di richiesta d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici.

Pervengono richieste di chiarimenti in ordine alla individuazione dei soggetti legittimati a richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), anche alla luce dei più recenti interventi normativi e di prassi volti ad evidenziare l'obbligo, da parte delle pubbliche amministrazioni, di **acquisire d'ufficio** il Documento al fine di una maggiore semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

In particolare, si chiede se tutte le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni siano da ricomprendere o meno nel novero dei soggetti che, ai fini del DURC, sono tenuti ad effettuare la richiesta d'ufficio, anche in considerazione del fatto che alcune di esse

ritengono che la loro veste giuridica non le accrediti quali "amministrazioni aggiudicatrici" ai sensi dell'art. 3, comma 25, del D.Lgs. n. 163/2006.

Al riguardo, anche nelle more di un eventuale pronunciamento da parte della Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.


Come evidenziato anche dalla circolare della Funzione pubblica n. 6/2012 il Legislatore, pur considerando "le peculiarità della disciplina relativa al DURC", ha voluto sancire "un principio generale dell'acquisizione d'ufficio delle certificazioni amministrative". Pertanto, ai fini di una effettiva semplificazione degli adempimenti, le richieste d'ufficio del Documento **non possono non riguardare tutti i soggetti comunque interessati dalle procedure di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010.**

Pertanto, per quanto riguarda, ad esempio, le società autostradali, alcune sentenze hanno affermato che **queste rivestono la natura giuridica di organismo di diritto pubblico** di cui all'art. 3, comma 26, del D.Lgs. n. 163/2006 e, come tale, ai sensi dell'art. 3, comma 25, rientrerebbero dunque nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici indicate anche dall'art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 207/2011, tenute ad applicare le disposizioni delle parti I, III, IV e V dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 (v., in ordine di tempo, TAR Roma, Sezione III, sentenza 09/03/2009 n. 2369; Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 07/03/2008 n. 1094; Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 07/06/2001 n. 3090; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 03/12/1991 n. 12966). Tali dispositivi – letti anche alla luce dell'articolo 43, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 secondo il quale l'acquisizione d'ufficio di dati e documenti in possesso della P.A. riguarda anche i gestori di pubblici servizi – portano dunque a ritenere che il DURC vada acquisito d'ufficio anche dalle predette società.

Premesso quanto sopra, si ritiene che il DURC vada altresì acquisito dai soggetti sopra indicati e, in particolare, anche dagli enti e dai soggetti aggiudicatori – compresi i concessionari di lavori pubblici – che operano ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 nonché dai gestori di pubblici servizi.

Si invitano pertanto gli Istituti in indirizzo a rilasciare agli stessi apposite credenziali di accesso allo Sportello Unico Previdenziale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Pennesi)



DP

10742